



PROVINCIA DI FOGGIA

**Settore Pianificazione Servizi Di Trasporto E Mobilità Sostenibile,
Servizio Civile E Politiche Sociali**

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER
IL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE
PROFESSIONALE DI INSEGNANTI DI TEORIA ED
ISTRUTTORI DI GUIDA DI AUTOSCUOLA**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 08/07/2026

INDICE

- Art. 1 Finalità e fonti normative**
- Art. 2 Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante di autoscuola**
- Art. 3 Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di istruttore di autoscuola**
- Art. 4 Avviso pubblico di esame d' idoneità**
- Art. 5 Modalità per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale**
- Art. 6 Ammissione e convocazione all'esame**
- Art. 7 Commissione Esaminatrice**
- Art. 8 Programma di esame e modalità di svolgimento**
- Art. 9 Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria**
- Art. 10 Esame per l'abilitazione ad istruttore di guida**
- Art. 11 Estensioni dell'abilitazione**
- Art. 12 Mezzi utilizzati durante l'esame della prova pratica.**
- Art. 13 Accertamenti e revoca dell'abilitazione**
- Art. 14 Sospensione dell'esercizio della professione da insegnante di teoria e/o istruttore di guida**
- Art. 15 Trasparenza amministrativa e accesso agli atti della procedura**
- Art. 16 Norme di chiusura e salvaguardia**
- Art. 17 Entrata in vigore**

- Allegato 1 - Programma di esame per l'abilitazione di insegnante di autoscuola**
- Allegato 2 - Programma di esame per l'abilitazione di istruttore di autoscuola**

Art. 1
Finalità e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e/o istruttore di guida delle autoscuole per conducenti di veicoli a motore, in attuazione dell'art. 105, comma 3, lett c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

La materia è regolata, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285), dall'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 (Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n.17, dal Decreto Ministeriale 10 gennaio 2014 n. 30 e dal Decreto Ministeriale 1febbraio 2024 n. 34 nonché dalle circolari, istruzioni e direttive emanati dagli organi ministeriali, se, queste ultime, compatibili con le vigenti norme sovraordinate e con il presente Regolamento.

2. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a) abilitazione: l'idoneità professionale all'esercizio di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e della normativa citata al punto 1);
 - b) esami: procedura di verifica dei requisiti e delle capacità per il conseguimento dell'attestato di abilitazione.

Art. 2
Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante di autoscuola

Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti di autoscuola coloro che risultino in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al DM n. 17/2011, D.M. n. 30/2014 e dal D.M. n. 34/2024, di seguito riportati:

- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di almeno cinque anni;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure

di prevenzione previste dall'art. 120, comma I, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di teoria (Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n.17, dal Decreto Ministeriale 10 gennaio 2014 n. 30 D.M. 1 febbraio 2024, n.34);

Art. 3

Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di istruttore di autoscuola

Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli istruttori di autoscuola coloro che risultino in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al DM n. 17/2011, D.M. n. 30/2014 e dal D.M. n. 34/2024, di seguito riportati:

- età non inferiore a ventuno anni;
- titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma I, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico Europeo, o di altro Stato e convertita in patente di guida italiana, per le categorie richieste in relazione all'abilitazione a cui si intende accedere (vedi art. 10 del Regolamento);
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida, per i differenti tipi di abilitazione (Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n.17, dal Decreto Ministeriale 10 gennaio 2014 n. 30 D.M. 1 febbraio 2024, n.34);

Art. 4

Avviso pubblico di esame d' idoneità

Il Dirigente del Servizio Trasporti, o suo delegato, provvede a fissare il numero, le date delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento delle prove con propria determinazione, che viene pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Il Bando, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti, definisce gli elementi essenziali della domanda di ammissione all'esame, che viene allegata, le modalità ed i termini entro i quali presentare la stessa.

Art. 5

Modalità per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale

Coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante/istruttore di autoscuola devono presentare domanda di ammissione all'esame, di cui all'art.4 del presente Regolamento in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, redatta secondo il modello predisposto dal Servizio Trasporti, che può essere assolta anche mediante pagamento PagoPA.

Al conseguimento delle abilitazioni di cui al presente regolamento si può accedere esclusivamente previo conseguimento dell'attestato al corso di formazione utile all'integrazione dell'abilitazione, e con il possesso dei requisiti previsti per ciascuna figura professionale (artt.2- 3 del presente Regolamento).

La domanda, completa in ogni sua voce, deve essere compilata secondo il modello predisposto dall'ufficio, ed approvato, contestualmente al bando annuale, con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti. Saranno escluse le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- fotocopia fronte-retro leggibile della patente posseduta con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della patente di guida medesima, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami;
- attestato in originale o copia autenticata, rilasciato al termine della frequenza del corso di formazione iniziale, richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere;

- attestazione del versamento del contributo in favore della Provincia di Foggia per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione pari a € 100,00 per spese d'istruttoria da effettuarsi secondo le modalità specificate nel Bando.

Il contributo di € 100,00 va effettuato per ogni tipologia di esame a cui si intende accedere.

La domanda può essere trasmessa a mezzo pec oppure a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni.

I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Ente.

L'assenza del candidato al momento in cui è dichiarata aperta la prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di abilitazione, qualsiasi sia il motivo dell'assenza anche se essa non dipenda dalla volontà dei singoli iscritti, la mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.

Art. 6

Ammissione e convocazione all'esame

Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati dal bando di cui all'art. 5.

Le domande di ammissione all'esame, pervenute al Servizio competente della Provincia di Foggia, sono valutate previa istruttoria da parte dell'ufficio preposto ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'Ufficio competente può richiedere l'integrazione della domanda, determinando altresì il termine entro il quale deve

essere sanata l'irregolarità ovvero prodotta la documentazione mancante, pena l'esclusione dall'esame.

In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o irregolarità non sanate o di documentazione non integrata, l'Ufficio competente esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, comunicando la non ammissione.

L'ufficio competente, comunica agli ammessi all'esame, almeno quindici giorni prima il giorno fissato per l'esame, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove, mediante apposito avviso sul sito istituzionale della Provincia di Foggia.

L'elenco dei soli candidati ammessi all'esame, verrà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Foggia: www.provincia.foggia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ufficio non è responsabile della mancata conoscenza della convocazione da parte dei candidati, né della mancata conoscenza dell'esclusione qualora quest'ultima sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi.

Nell'eventualità i candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda.

Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove, munito di uno dei documenti di identità, riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La Commissione d'esame viene istituita con Decreto del Presidente della Provincia, ed è composta come segue:

- ✓ Il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Foggia o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- ✓ Un funzionario appartenente al profilo tecnico o amministrativo di categoria D o in mancanza da un profilo tecnico o amministrativo di categoria C apicale, con almeno una esperienza ventennale nel settore Trasporti;
- ✓ Componenti:
 - un esperto designato dall' Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appartenente almeno alla categoria "D" con profilo di "Ingegnere" o " Architetto";
 - un esperto del codice della strada e della normativa attinente alla circolazione ed alla sicurezza stradale, nominato dalla Provincia.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio Amministrativo Trasporti.

Per le sole prove pratiche, riservate agli istruttori, in cui il candidato deve dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, B, C+E, D, la Commissione può essere ampliata se necessario con uno o più componenti titolari di patente adeguata alla guida dei veicoli. L'individuazione di tali componenti è curata dalla Commissione d'esame, e designati con atto del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti della Provincia di Foggia.

Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare; viene altresì nominato un membro supplente del Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o supplenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.

La Commissione d' esame ha una durata di tre (3) anni a partire dalla data del decreto di nomina.

La Commissione fissa le date per l'effettuazione degli esami.

Il Segretario della Commissione Provinciale deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.

A ciascun componente della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza per seduta di esame.

In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione Provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.

Art. 8

Programma di esame e modalità di svolgimento

L'esame per l'abilitazione di insegnante / istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 1 e allegato 2 del presente Regolamento.

Le prove di esame sono specifiche per le abilitazioni richieste: insegnante, istruttore, estensione da insegnante a istruttore, estensione da istruttore a insegnante.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente con penna biro, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione, a pena di nullità.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie o quant'altro può essere tramite di comunicazione con l'esterno.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene, viene escluso dal procedimento.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Le prove pratiche sono svolte su veicoli con caratteristiche conformi a quelle prescritte per sostenere l'esame di guida per il conseguimento delle rispettive categorie di patenti, i candidati devono dimostrare di aver acquisito capacità di istruzione alla guida di veicoli delle diverse categorie.

All'esito positivo dell'esame la Provincia rilascia un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 9

Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie del programma di esame di cui **all'allegato 1)** del presente regolamento e si articola in quattro fasi, il superamento di quella precedente è condizione per poter accedere alla successiva.

- **La prima prova**, della durata di trenta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame, di 30 domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, con la possibilità di commettere, sul numero complessivo di 60 domande, non più di 2 errori.
- **La seconda prova** scritta, della durata minima di due ore e massima di sei, secondo quanto stabilito dalla Commissione, consiste nello svolgimento sintetico di 3 temi scelti dalla Commissione tra le materie del programma di esame, a ciascuno dei quali può

essere assegnato un punteggio da zero a dieci. La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 5/10 su ciascuna delle tre prove, e complessivamente non inferiore a 18/30.

- **La terza prova** è orale e consiste nella simulazione di una lezione di teoria su di un argomento scelto dalla Commissione. Il punteggio è espresso in trentesimi e il candidato supera la prova se ottiene una votazione almeno pari a 18/30.

- **La quarta prova** è orale e verte sugli argomenti del programma di esame. Il punteggio è espresso in trentesimi e il candidato supera la prova se ottiene una votazione almeno pari a 18/30.

Nel caso che, dopo aver superato la prima prova, non sia superata una delle successive, è possibile ripetere anche più volte la seconda, o la terza o la quarta prova, purché l'esame si concluda tutto, con esito positivo, entro e non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prima prova.

Art. 10

Esame per l'abilitazione ad istruttore di guida

L'istruttore di guida può essere abilitato ai sensi del D.M. n. 34 del 1febbraio 2024, a:

- a)** svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, purché in possesso della patente BE e CE;
- b)** svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, purché in possesso della patente A, BE, CE;
- c)** svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, purché in possesso della patente BE, CE, DE;
- d)** svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, purché in possesso della patente A, BE, CE, DE;

Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore, un soggetto in possesso della patente BE, CE.

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie del programma di esame di cui **all'allegato 2)** del presente regolamento e si articola in tre prove, il superamento di quella precedente è condizione per poter accedere a quella successiva.

- La **prima prova**, della durata di trenta minuti, consiste nella compilazione di 2 schede d' esame, di 30 domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, con la possibilità di commettere, sul numero complessivo di 60 domande, non più di 2 errori.
- La **seconda prova orale**, verte sugli argomenti del programma di esame. Il punteggio è espresso in trentesimi e il candidato supera la prova se ottiene una votazione almeno pari a 18/30. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prima prova.
- Con la **terza prova**, il candidato sostiene delle prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 5/10 su ciascuna delle prove e un valore del punteggio minimo complessivo pari a 12/20 se deve sostenere due prove su due veicoli, o pari a 18/30 se deve sostenere tre prove su tre veicoli.

Le prove pratiche sono svolte su veicoli con caratteristiche conformi a quelle prescritte per sostenere l'esame di guida per il conseguimento delle rispettive categorie di patenti, e sono le seguenti:

- dimostrazione capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; il motociclo è condotto da un componente della commissione d' esame che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
- dimostrazione capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- dimostrazione capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria CE o D, a scelta della commissione d' esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova. A tal fine è previsto che nella Commissione d' esame sia assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, CE, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prima prova.

I titolari di patenti speciali, candidati all'abilitazione di istruttore ai soli fini della titolarità di autoscuola, non sostengono prova pratica.

Art. 11

Estensione dell'abilitazione

Per estensione dell'abilitazione si fa riferimento a tre diverse ipotesi:

- a) soggetto già titolare di abilitazione di insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore piena o limitata;
- b) soggetto già titolare di abilitazione di istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante;
- c) soggetto già titolare di una tipologia di abilitazione di istruttore non completa che intende conseguire l'abilitazione di istruttore piena.

- **Estensione dell'abilitazione da insegnante a istruttore**

In ragione del tipo di abilitazione che si intende conseguire, l'esame può essere di abilitazione piena o limitata.

L'esame viene svolto secondo le modalità di cui all'art. 10 e verte sugli argomenti del programma di esame di cui all'allegato 2) del presente regolamento e si articola in due prove: il superamento di quella precedente è condizione per poter accedere alla successiva:

-prima prova orale su argomenti della parte teorica del programma di esame.

Il punteggio è espresso in trentesimi e il candidato supera la prova se ottiene una votazione almeno pari a 18/30.

-seconda prova, il candidato sostiene le seguenti 3 prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 5/10 su ciascuna delle tre prove, e complessivamente non inferiore a 18/30.

Nell'esame di abilitazione limitata, nella seconda prova, il candidato sostiene le seguenti 2/3 prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie per cui è richiesta l'abilitazione.

La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 5/10 su ciascuna delle prove e un valore del punteggio minimo complessivo pari a 12/20, se deve sostenere due prove su due veicoli, o pari a 18/30, se deve sostenere tre prove su tre veicoli.

Le prove sono svolte su veicoli con caratteristiche conformi a quelle prescritte per sostenere l'esame di guida per il conseguimento delle rispettive categorie di patenti (art.10 del presente Regolamento).

In caso di esito negativo è possibile ripetere la seconda prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prima prova sostenuta.

- **Estensione dell'abilitazione da istruttore a insegnante**

L'esame si articola in tre fasi: il superamento di quella precedente è condizione per poter accedere alla successiva.

- La **prima prova** è scritta, della durata minima di due ore e massima di sei, secondo quanto stabilito dalla Commissione, consiste nello svolgimento sintetico di 3 temi scelti dalla Commissione tra le materie del programma di formazione iniziale, a ciascuno dei quali può essere assegnato un punteggio da zero a dieci. La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 5/10 su ciascuna delle tre prove, e complessivamente non inferiore a 18/30.
- La **seconda prova** è orale e consiste nella simulazione di una lezione di teoria su di un argomento scelto dalla Commissione. Il punteggio è espresso in trentesimi e il candidato supera la prova se ottiene una votazione almeno pari a 18/30.
- La **terza prova** è orale e verte sugli argomenti del programma del corso di formazione iniziale. Il punteggio è espresso in trentesimi e il candidato supera la prova se ottiene una votazione almeno pari a 18/30.

Nel caso che, dopo aver superato la prima prova, non sia superata una delle successive, è possibile ripetere anche più volte la seconda, o la terza o la quarta prova, purché l'esame si concluda tutto, con esito positivo, entro e non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prima prova.

Art. 12

Mezzi utilizzati durante l'esame della prova pratica.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola, devono essere forniti a cure e spese del candidato interessato, possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un Centro di istruzione o da una Impresa di noleggio.

I veicoli utilizzati devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione, conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata producendo

polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra.

La prova pratica si svolge su veicoli muniti di doppi comandi, ad esclusione dei motocicli, alla guida dei veicoli è posto un istruttore abilitato e titolare della patente di guida richiesta per la guida del veicolo stesso, che simula il ruolo di allievo, il candidato che deve conseguire l'abilitazione di istruttore simula una lezione di guida.

I veicoli hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire la patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dalla normativa UE, come recepita, per sostenere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida:

- (cat. A): motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg (tolleranza accettata: meno 5 kg), con potenza nominale di almeno 50 kW. Se il motociclo è a combustione interna la cilindrata del motore è di almeno 600 cm², se è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25kW/kg;
- (cat. B): veicolo a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- (cat. C): un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m. larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice, il veicolo deve essere presentato all'esame pratico per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva;
- (cat CE): un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato all'esame pratico per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva;
- (cat D): un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m. di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve

disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Art. 13

Accertamenti e revoca dell'abilitazione

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, e del vigente Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e nei casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.

Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l'abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente alla effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione.

Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Foggia segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

Art. 14

Sospensione dell'esercizio della professione da insegnante di teoria e/o istruttore di guida

L'esercizio delle professioni di Insegnante e Istruttore di autoscuola è automaticamente sospeso, qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda temporaneamente uno o più requisiti di ammissione richiesti dal presente Regolamento.

La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al precedente comma.

Art. 15

Trasparenza amministrativa e accesso agli atti della procedura

Per i procedimenti amministrativi e l'accesso agli atti si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e per le autocertificazioni il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 16

Norme di chiusura e salvaguardia

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

In tal caso, nelle more della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di sua approvazione.

**Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento
dell'abilitazione professionale di insegnanti di teoria ed istruttori di guida di
autoscuola**

ALLEGATO 1

PROGRAMMA ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la pubblica amministrazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili docente: ingegnere o insegnante
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docente: ingegnere o insegnante
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante
Trasporto delle merci pericolose docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante
Conducenti e titoli abilitativi alla guida docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma. 1, lettera a) ovvero insegnante
Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo

Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) Docente: medico o psicologo
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. docente: medico
Elementi di primo soccorso docente: medico
Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g)
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante docente: insegnante

**Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento
dell'abilitazione professionale di insegnanti di teoria ed istruttori di guida di
autoscuola**

ALLEGATO 2

PROGRAMMA ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

Parte teorica

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento docente: ingegnere o insegnante
Elementi di fisica docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g)
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi docente: ingegnere o istruttore
Norme di comportamento sulle strade docente: insegnante
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) Docente: medico o psicologo
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni docente: psicologo
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore docente: insegnante
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. docente: medico
Elementi di primo soccorso docente: medico

Parte Pratica

per conseguire l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, il candidato dovrà dimostrare capacità di istruzione alla guida di un veicolo, della categoria B e della categoria CE, condotti da uno o più componenti della commissione d' esame con funzioni da allievo e titolari delle rispettive patenti (punteggio complessivo minimo 12/20);
per conseguire l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, dovrà dimostrare capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria A, della categoria B e della categoria CE, condotti

da uno o più componenti della commissione d' esame con funzioni da allievo e titolari delle rispettive patenti (punteggio complessivo minimo 18/30);

per conseguire l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE dovrà dimostrare capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione, condotti da uno o più componenti della stessa con funzioni da allievo e titolari delle rispettive patenti (punteggio complessivo minimo 12/20);
